Michele Bocchiola

Libertà senza privacy

1. Introduzione

Se lo Stato decidesse di controllare tutto quello che facciamo con lo scopo, per esempio, di scovare terroristi e criminali vari, probabilmente, più che protetti, ci sentiremmo osservati e così meno liberi. Se ogni conversazione fosse ascoltata, se tutto ciò che scriviamo fosse letto, se il contenuto dei siti Internet visitati fosse controllato, la nostra libertà di espressione – la possibilità di esprimere opinioni, pensieri o, più in generale, di adottare comportamenti che riflettano una visione del mondo senza il timore di essere discriminati o puniti – subirebbe una forte diminuzione.

Comunemente si pensa che tra i modi più efficaci per proteggere alcune libertà fondamentali (come quella di espressione) vi sia il rafforzamento o la difesa della privacy personale, lo stato in cui un individuo si trova quando non è osservato o controllato a livello fisico o psicologico da altre persone. In questo saggio vorrei esplorare il rapporto che sussiste tra privacy e libertà di espressione. In particolare, vorrei cercare di capire quale ruolo la privacy potrebbe giocare nei casi in cui la libertà di espressione delle persone è a rischio – se la privacy, cioè, aumenta il livello di libertà, lo limita o non svolge alcun ruolo chiave.

A prima vista, privacy e libertà d'espressione sembrano intimamente legate. Senza privacy, si dice, non solo lo Stato, ma anche il gestore della rete telefonica, le compagnie di servizi, i concessionari di pubblicità, fino ad arrivare al vicino di casa curioso, potrebbero sapere tutto quello che facciamo in ogni istante della nostra vita. Senza privacy, si pensa, si rischierebbe di perdere autenticità e generare conformismo: l'esposizione pubblica continua di piccoli rituali individuali imbarazzanti, di idee politiche controverse o di gusti personali non sempre accettati socialmente, rischierebbe di limitare in maniera significativa la vita quotidiana, dalla capacità di instaurare relazioni intime e amicali significative alla possibilità, di tanto in tanto, di sfuggire alle convenzioni sociali.

La privacy non soltanto rappresenta un valore molto importante della nostra esistenza quotidiana, ma costituisce anche un fondamento di ogni democrazia autenticamente liberale, sullo stesso piano di altri valori quali libertà o eguaglianza sociale. La privacy, per esempio, crea le condizioni necessarie per la partecipazione al processo democratico, tutelando la segretezza delle opinioni politiche e degli orientamenti generali espressi tramite il suffragio. Se il voto fosse espresso apertamente, alcuni cittadini potrebbero cedere a pres-

sioni o minacce, compromettendo così la libertà di opinione e, di conseguenza, la legittimità stessa delle istituzioni democratiche¹.

La privacy sembra essere l'unico rimedio contro l'effetto panottico che caratterizza le società contemporanee, prodotto da un uso esasperato delle tecnologie di comunicazione. L'esposizione continua della propria personalità in pubblico che queste impongono genera solo l'illusione di uno Stato più libero: appare sempre più evidente come l'erosione della privacy personale e l'allargamento patologico della sfera pubblica ai danni di quella privata non determini maggiore libertà, ma maggior controllo.

Nonostante tutto questo, «privacy» rimane un termine alquanto ambiguo. Filosofi morali e teorici politici – ma anche sociologi, psicologi e teorici del diritto interessati a questo problema – non sembrano trovare consenso su che cosa sia la privacy, su quale sia la sua funzione, se sia un bene in sé, da proteggere incondizionatamente, o se rappresenti un bene strumentale, il cui valore deriva dal fatto che, proteggendola, si possono realizzare altre cose buone (come, per esempio, il corretto funzionamento delle istituzioni sociali e politiche che governano la nostra vita pubblica).

Molti pensano che la privacy riguardi solo gli aspetti *privati* della vita delle persone. Anche dal punto di vista etimologico, «privacy» deriva dal latino *privatus*, che significa appunto sottratto all'attenzione degli altri o alla vita pubblica. Ma in che senso? Forse la privacy riguarda solo la *riservatezza* di alcune informazioni, quelle personali. Ma questo non farebbe altro che spostare la questione: è la natura o la qualità dell'informazione a determinare la violazione o meno della privacy? Se la questione della privacy dipendesse in qualche modo dal tipo di informazioni scambiate, le ragioni per tutelare la privacy potrebbero avere a che fare con altre cose – la reputazione delle persone e le relazioni che intercorrono tra loro, o un problema di consenso alla diffusione di dati sensibili – ma non specificamente con la privacy. O, perlomeno, lo scambio di informazioni non sembra essere d'aiuto per comprendere se e quando la privacy viene rispettata o violata.

Cercando di chiarire la natura delle informazioni, si potrebbe pensare che certe informazioni – quelle personali – richiedano un maggiore riserbo perché riguardano la sfera più *intima* di una persona. Ma tutto questo è ancora molto vago e sembra avere a che fare con il fatto che differenti informazioni richiedono livelli diversi di *segretezza*; e questi livelli potrebbero essere stabiliti da uno strumento particolare che chiamiamo «privacy». Tuttavia, rispondendo in questo modo non faremmo altro che girare attorno al concetto di privacy, trovando sinonimi senza mai chiarire fino in fondo che cosa è la privacy.

Che il termine «privacy» sia ambiguo non è certo una novità. Secondo Judith Jarvis Thomson, «la cosa che più colpisce del diritto alla privacy è che nessuno sembra avere alcuna idea veramente chiara di cosa si tratti» (Thomson 1975, 295). Se non fosse una citazione tratta da uno dei più importanti e famosi saggi sulla privacy, questa affermazione potrebbe sembrare solo un po' retorica, un'esagerazione, tanto per colpire l'attenzione del lettore. Ma la confusione sembra l'unica «idea veramente chiara» nel dibattito filosofico

¹ Per la verità, ci sono autori nella grande famiglia liberale che sostengono l'opposto: se il voto fosse palese, i cittadini sarebbero costretti a un'assunzione diretta di responsabilità sull'esito delle elezioni, essendo così meno disposti a votare per la protezione dei propri interessi egoistici. Questo, tuttavia, non riguarda tanto la privacy che protegge le opinioni politiche o la segretezza del voto. Riguarda la capacità dei cittadini di votare secondo coscienza, nella piena consapevolezza della situazione politica del proprio paese e delle conseguenze delle proprie scelte. Ma questo, appunto, è un altro problema. Si veda sul punto Mill (1997).

contemporaneo sul concetto di privacy. Secondo Thomson, ogni volta che ci si appella alla privacy – sia come diritto sia come valore – ci si riferisce in realtà a una serie complessa di diritti e valori che possono essere ridotti, in ultima istanza, al diritto di proprietà e alla proprietà di sé. Thomson, quindi, ha sicuramente una visione scettica dell'idea di privacy, ma non è l'unica. Prima di lei altri studiosi e pensatori hanno dichiarato la propria perplessità sul significato della privacy e sulla natura del diritto alla privacy.

Frederick Davis, dal quale Thomson mutua la sua visione generale della privacy, pensa che «si possa logicamente sostenere che l'idea stessa di "diritto alla privacy" non sia mai stata necessaria [...] e che tutta la sua storia sia un esempio di come le buone intenzioni di accademici impazienti possano sconvolgere il normale sviluppo del diritto con una semplice esagerazione» (Davis 1959, 23). Citazioni di questo tipo potrebbero continuare per molte pagine. C'è chi pensa che «[p]er i consumatori e per chi elabora politiche pubbliche, la privacy non può essere l'oggetto di un dibattito razionale. È una materia viscerale, di quelle per cui le argomentazioni logiche sono in gran parte inutili» (Downes 2013, 6) e chi, sconsolato, conclude che «privacy può voler dire qualsiasi cosa per persone diverse» (Cate e Litan 2002, 37).

La vaghezza e la polisemicità della privacy non raccolgono di certo le mie simpatie filosofiche e – si parva licet componere magnis – ho anche cercato di spiegare il perché². Ho cercato di mostrare come la privacy non resista a un'attenta analisi filosofica, mancando non solo una definizione precisa del suo concetto, ma anche un interesse umano fondamentale chiaramente identificabile, difeso da un diritto specifico. La conclusione del mio ragionamento è che la privacy, come oggetto specifico e determinato di studio, non esiste – non denota, cioè, alcun interesse da proteggere, principio da applicare o valore da realizzare. Esistono ovviamente i problemi che la privacy avrebbe dovuto risolvere. Tra questi, c'è sicuramente la questione della libertà di espressione – senza dubbio, un valore importante e fondamentale per la vita delle persone. Ma questi problemi, ammesso che possano trovare una soluzione coerente, hanno bisogno di altri valori, principi e concetti rispetto alla privacy.

La mia posizione, ovviamente, non è scevra di problemi e non ho certo l'ambizione di aver detto l'ultima parola sull'argomento. Ci sono molti casi, infatti, in cui la privacy si ripresenta, rendendo la mia tesi più difficile da sostenere. E l'esempio da cui sono partito è uno di quelli. Tuttavia, penso che ci siano ragioni per continuare a sostenere l'inesistenza del concetto di privacy, e nelle prossime pagine cercherò di ribadire alcuni punti.

Non dirò molto sulla libertà di espressione, essendo vasta la letteratura su questo tema³. Assumerò che la libertà di espressione sia tra gli interessi umani fondamentali, e che, in quanto tale, debba essere protetta dalle istituzioni sociali e politiche in una società liberale e democratica, benché ci siano dei limiti più o meno precisi entro cui esercitarla⁴. Dopo aver illustrato degli esempi (§2) per dare corpo a una discussione che altrimenti rimarrebbe troppo astratta, mi concentrerò sulla definizione del concetto di privacy (§3) e su

² Nel presente articolo userò alcune delle argomentazioni utilizzate nel mio saggio sulla privacy (Bocchiola 2014), seppur con delle variazioni per l'applicazione a casi specifici.

³ Una prima trattazione sistematica della libertà di espressione è quella di Mill (1991). Più recenti trattazioni sono, per esempio, quelle di Scanlon (1972), Cohen (1993) e Barendt (2005).

⁴ I limiti alla libertà di espressione sono discussi, tra altri, da Fish (1994) e Kateb (1989).

argomentazioni generali per affermare la sua vacuità filosofica (§4). Considererò brevemente le ragioni alla base della necessità di affermare il valore della privacy per proteggere la libertà di espressione, quindi cercherò di mostrare come le argomentazioni generali contro il concetto di privacy si applichino anche al rapporto tra privacy e libertà di espressione (§5). L'idea è che la privacy – o, meglio, il contenuto proposizionale del concetto di privacy – sfugge a ogni possibile analisi perché cambia di volta in volta, a seconda dei casi a cui si applica.

2. ALCUNI ESEMPI

Immaginiamo che la rete Internet sia totalmente aperta o pubblica, così che chiunque possa controllare i contenuti e possa identificare con precisione i fruitori di servizi online. Supponiamo che non solo i vari siti Internet, ma anche tutte le comunicazioni telematiche come le email e le chat, ogni ricerca effettuata sui motori di ricerca e tutto ciò che non è destinato a essere noto ad altri, diventino improvvisamente visibili a chiunque, senza bisogno di inserire una password o codici particolari. Chi accetterebbe di navigare in rete? Pochi o forse nessuno: chiunque si sentirebbe osservato, controllato e, così, incapace di esprimere liberamente se stesso. Proprio per proteggere le libertà personali sono state introdotte severe legislazioni sulla privacy: nessuno può violare uno spazio, fisico o virtuale, dove un individuo cerca di essere semplicemente quello che è, senza filtri, senza censure, senza pressioni sociali.

Qualcuno potrebbe pensare che questo caso, più che una richiesta di privacy, celi solo un atteggiamento di diffidenza verso gli altri, generato dal fatto che tutti potrebbero avere qualcosa da nascondere, anche se nulla di grave o illegale. Ma non è necessariamente così. Se qualcuno monitorasse quello che faccio sul mio computer, per esempio, sarebbe preso solo da noia. La mia vita è abbastanza semplice e circoscritta e la mia navigazione online non riserva grandi sorprese. La cronologia del mio browser contiene blog di filosofia, articoli di politica nazionale, video di Larry David e compagnie aeree low cost per andare in Polonia, dove vive la famiglia di mia moglie. Vivo in un regime democratico e il mio datore di lavoro non pone alcuna restrizione su quello che faccio nel tempo libero o sulle mie opinioni politiche. Ovviamente mi darebbe molto fastidio se qualcuno mi osservasse mentre cerco di finire questo saggio, leggo qualcosa o digito il numero della carta di credito. (E forse qualcuno lo sta facendo – il gestore della rete, i motori di ricerca, eccetera –, ma non me ne accorgo e così non ho un'esperienza diretta del fatto che accada.) In ogni caso, interessi fondamentali come quello di essere informato, di comunicare con altre persone, di viaggiare o divertirmi non sarebbero comunque compromessi. Se invocassi la privacy, lo farei solo per eliminare quel senso di fastidio derivante dalla possibilità di essere osservati. Ma sarebbe sicuramente eccessivo invocare la libertà di espressione.

La situazione potrebbe però cambiare se fossi un attivista politico che lotta per i diritti civili e lavorassi per una compagnia dove il titolare e il capo del personale pensano che l'omosessualità sia un abominio. Di certo avrei qualche problema a scaricare saggi sul mondo gay, informarmi sulle prossime marce di protesta, vedere i video di Rosie O'Donnell e andare in Olanda per partecipare al matrimonio di due amiche. Immaginia-

mo che il datore di lavoro, alla fine del colloquio per l'assunzione, mi dicesse: «sei un ottimo candidato per questa posizione e siamo lieti di offrirti il lavoro. A una condizione, però: devi farci vedere tutto quello che fai sul tuo computer qui e a casa tua. Sai, abbiamo dei valori in cui crediamo e vogliamo lavorare con persone di eguale senso morale». In una situazione del genere, avrei solo due possibilità: rinunciare alle mie convinzioni e alle lotte che mi appassionano da anni per ottenere il lavoro, oppure rischiare il licenziamento, l'esposizione della mia identità di attivista politico ad amici e famigliari a cui ho nascosto il mio orientamento.

In casi come questo, la privacy potrebbe proteggere la libertà di esprimere liberamente gusti e opinioni senza timore di essere censurati, puniti o discriminati (Warren e Brandeis 1890, 195). Se fosse così, sarebbe possibile negare l'importanza della privacy? Eliminando la privacy e il corrispettivo diritto, si rischierebbe di esporre molte persone a discriminazioni, ingiustizie o anche semplici derisioni a causa delle proprie inclinazioni o preferenze. E questo non vale solo per situazioni simili a quella dell'attivista politico, ma anche per ogni semplice cittadino che voglia rimanere anonimo quando commenta una notizia su un blog o scrive un'email a un amico. Perché dunque togliere di mezzo la privacy se sembra rappresentare una precondizione della libertà di pensiero?

Molti filosofi – in particolare i sostenitori dell'importanza della privacy per le istituzioni democratiche contemporanee – pensano che il problema non riguardi tanto la definizione del concetto di privacy, quanto il bilanciamento tra esigenze di privacy e altri valori rilevanti. E benché sia difficile da raggiungere, molti pensano che sia quanto meno doveroso trovare un qualche bilanciamento. D'altro canto, la privacy, ammesso che sia un valore, non è un valore assoluto – un valore, cioè, che non si può mai compromettere o sacrificare. Il problema, semmai, consiste nell'individuare il giusto tasso di conversione, per così dire, tra loro⁵.

Contrariamente alla maggior parte delle persone, penso che non si possa trovare alcun bilanciamento, per una ragione molto semplice: a differenza della libertà di espressione, la privacy non rappresenta un valore fondamentale per una società. La privacy non è un valore perché il concetto di privacy non denota alcunché: non rappresenta un interesse fondamentale delle persone e, quindi, non può fornire la base teorica per un diritto come il diritto alla privacy. E se il concetto di privacy è vuoto, la libertà di espressione non può né essere difesa dalla privacy, né entrare in conflitto con essa. Questa è, grossomodo, la tesi che cercherò di sostenere nella seconda parte del presente articolo⁶.

⁵ Su questo punto si veda, per esempio, la posizione di Lever (2012, cap. 2) e Moore (2010, cap. 7).

⁶ La tesi sull'inesistenza del concetto di privacy è solo la *pars destruens* della mia riflessione sulla privacy. Nell'ultima parte, cerco di spiegare come i problemi di privacy possano essere affrontati con più coerenza ed efficacia attraverso i concetti di solitudine, intimità e anonimato. Questi tre concetti possono essere definiti con maggior precisione rispetto a quello di privacy, con un ambito di applicazione più ristretto. In questo saggio non mi occuperò di tali tre concetti, essendo più limitato lo scopo. Si vedano l'*Introduzione* e il cap. 5 di *Privacy* (Bocchiola 2014).

3. IL CONCETTO DI PRIVACY

La tesi sulla non esistenza implica che la privacy non costituisca un valore di per sé, né che abbia valore nel momento in cui rende possibile la realizzazione di altri valori. Ma prima di argomentare questa tesi, occorre capire che cosa è la privacy – o meglio, che cosa i suoi sostenitori pensano che sia.

Ci sono almeno quattro modi diversi di dire che cosa è la privacy. La prima teoria che si trova nella letteratura specialistica, quella più intuitiva, identifica la privacy con una delle norme che regolano atti e comportamenti delle persone, disciplinando le relazioni intersoggettive. La privacy può essere così definita come (1) the right to be left alone: il diritto a «essere lasciati soli» o a «essere lasciati in pace» (Warren e Brandeis 1890, 195)⁷. Sebbene molti di quelli che credono che la privacy sia importante per condurre un'esistenza normale nella vita di tutti i giorni, credano anche nell'esistenza di un diritto alla privacy, non tutti gli studiosi sono tuttavia concordi nel pensare che sia un bene partire da una definizione che assume, senza dimostrare, il suo valore.

Prima ancora di essere un diritto, infatti, si può descrivere la privacy come una condizione – vale a dire, uno stato particolare in cui un individuo si trova. Secondo questa interpretazione, meno carica dal punto di vista normativo, la privacy è una relazione tra una persona (o un gruppo di persone) e gli altri, quale che sia il valore attribuito a tale condizione. Se si dimostrasse che, in certi momenti, trovarsi nella condizione definita dalla privacy è importante – se si potesse sostenere l'idea che la privacy rappresenta uno degli interessi fondamentali delle persone – allora sarebbe doveroso proteggerla. Solo in questo caso si potrebbe parlare dell'esistenza del diritto alla privacy e del corrispettivo dovere di rispettare la privacy degli altri.

La condizione di privacy potrebbe assumere tre diverse funzioni. In primo luogo, la privacy potrebbe tutelare la libertà di agire senza subire condizionamenti esterni o senza essere sottoposti a vincoli, a eccezione di alcune ragionevoli restrizioni per garantire la libertà di ogni individuo. I limiti alla privacy non sarebbero, in questo caso, stabiliti solo da considerazioni di privacy, ma da un complicato bilanciamento tra i valori rilevanti e i fatti che caratterizzano la società. Secondo questa teoria, (2) la privacy è la condizione in cui un individuo può realizzare la propria autonomia – vale a dire, la capacità di decidere per se stessi, senza influenze esterne. Il concetto di autonomia decisionale è tuttavia alquanto controverso e il suo ambito di applicazione potrebbe rivelarsi ben più ampio di quello intuitivamente attribuito alla privacy, coprendo casi che c'entrano poco o nulla⁸.

Si può però ridefinire la privacy in maniera più stretta, concentrando l'attenzione sulla questione dell'accesso a certe informazioni, quelle personali (3)⁹, o del controllo di tali informazioni da parte dei soggetti coinvolti (4)¹⁰. Le informazioni sono personali quando, per definizione, riguardano cose che una persona non vuole far sapere, quale che sia la ra-

⁷ Per discussioni più recenti di questo approccio alla privacy si vedano le trattazioni di Freund (1971) e Posner (1981).

⁸ Formulazioni della privacy in questi termini si trovano nei valori di Fried (1970, cap. 9), Wasserstom (1979), Gross (1971), Beardsley (1971), Feinberg (1983), Ortiz (1989), Bok (1982), Engelhardt Jr (2000).

⁹ Una posizione di questo tipo è sostenuta da Garrett (1974) e Gavison (1980).

¹⁰ Questa definizione di privacy è sostenuta in particolare da Parker (1974). Si vedano inoltre i lavori di Van den Haag (1971), Altman (1976 e 1977), Moore (1998 e 2003), Westin (1970), Wagner DeCew (1992). Si vedano anche i contributi di Rodotà (1995, specialmente 122 e seguenti, e 2009).

gione¹¹. Generalmente si tratta di informazioni su cui si può ragionevolmente supporre che un individuo voglia esercitare pieno controllo, specie per quanto riguarda la loro divulgazione, ammesso che si debba (o voglia) divulgarle. Secondo queste due teorie – molto simili tra loro, seppur distinte da alcune sfumature dovute a diverse interpretazioni da parte degli studiosi – la privacy è come un rubinetto con il quale regolare il flusso di dati che una persona intende rilasciare verso la società. Una persona potrebbe decidere di rendere riservata qualsiasi informazione che la riguardi, conducendo una vita da eremita, per esempio. Ma potrebbe anche decidere di rivelare alcune cose a un amico fidato; in questo caso, si può ridurre la condizione di privacy, senza però violare il diritto alla privacy. Infatti, non c'è violazione se le informazioni sono ottenute in maniera legittima – quando l'accesso a dati sensibili non è frutto di raggiri o ricatti, secondo la terza teoria – o quando non sono divulgate a terzi senza consenso – secondo la quarta teoria, per la quale la privacy consiste nel controllo delle informazioni personali.

A queste quattro teorie sulla privacy corrispondono quattro diverse teorie generali del valore della privacy. Secondo (1) la privacy fa parte dei diritti fondamentali e inviolabili delle persone; ogni persona, pertanto, possiede un diritto alla privacy in quanto essere umano.

Secondo (2), invece, la privacy non ha valore in sé: non vi è nulla di intrinsecamente buono (o di male) nel trovarsi (o non trovarsi) nella condizione stabilita dalla privacy. Il suo valore deriva dal fatto che riesca effettivamente a promuovere (o meno) l'autonomia decisionale e, più in generale, la libertà delle persone.

Secondo (3) la privacy è importante perché svolge una funzione assai preziosa: la creazione di una sfera personale di riservatezza, il cui accesso è limitato. La dimensione di quest'area, però, appare assai vaga e dipende molto dal contesto sociale, culturale e storico in cui le persone si trovano. La privacy, in questo modo, sarebbe difficile da definire in maniera univoca e coerente e potrebbe variare da società a società, da periodo a periodo e così via.

I sostenitori di (4), invece, spostano dal contesto sociale all'individuo la capacità di decidere quanto è ampia la sfera protetta dalla privacy, rendendo così una virtù il punto debole della definizione precedente. Secondo questa teoria, la privacy è importante perché consente ai soggetti coinvolti di controllare l'accesso alle informazioni che ci riguardano e che gli altri vogliono sapere, quale che sia il motivo del loro interesse. Non rispettare la privacy, da questo punto di vista, equivale a non mostrare rispetto per le persone in quanto tali e per la loro capacità di decidere se e quanto far sapere di sé.

Queste sono le quattro principali teorie della privacy e del suo valore. Molto di più si sarebbe potuto e dovuto dire di un concetto così importante per il mondo contemporaneo. Ma questo lavoro non riguarda la definizione e la difesa del concetto di privacy, né uno studio sistematico del suo valore, bensì il rapporto tra un concetto inesistente (la privacy, appunto) e una delle più importanti libertà di una società liberale e democra-

¹¹ Sulla definizione filosofica di informazione e il suo rapporto con il concetto di privacy, si veda, per esempio, Wacks (1989). L'interesse di Wacks riguarda la teoria generale del diritto alla privacy e, in particolare, le implicazioni della sua posizione per il diritto penale. Tuttavia le sue riflessioni su che cosa siano le informazioni e su quando siano personali sono molto convincenti. Sulla teoria filosofica generale dell'informazione si veda, fra altri, Floridi (2011).

tica. Procediamo quindi con alcune argomentazioni filosofiche contro il concetto di privacy, per poi applicarle ai casi in questione e cioè al rapporto tra privacy e libertà di espressione.

4. ARGOMENTAZIONI GENERALI CONTRO LA PRIVACY

Che la privacy non esiste è l'unica cosa che si possa dire di sensato sulla privacy. Si può formulare questa tesi in maniera diversa, articolarla o spiegarla con maggiore dettaglio. Ma non si può aggiungere molto di più. Ovviamente, ripetere ostinatamente la stessa tesi più volte non equivale alla sua dimostrazione. È bene però precisare che, sebbene non esista la privacy, esistono tuttavia certi problemi pratici che richiedono una soluzione efficace. Per esempio, il desiderio di separazione che di tanto in tanto ciascuno esprime; la richiesta di momenti di intimità; la necessità di non essere costantemente sotto osservazione in un luogo pubblico e altri ancora – o, come fin qui discusso, i problemi che una maggiore o minore privacy pone per l'esercizio della libertà di espressione. Una volta eliminata la privacy come categoria normativa – vale a dire, lo strumento normativo con cui possiamo giudicare certe azioni o certi stati di cose come moralmente giusti o sbagliati – i problemi rimangono. Per risolverli, occorre sviluppare un'etica pubblica adatta al contesto sociale e alla loro natura specifica¹². Ma prima di arrivare alla soluzione dei problemi è bene sgomberare il campo da ciò che non serve.

Per dimostrare che la privacy non esiste si possono percorrere diverse strade. La prima consiste nel negare le teorie fondamentaliste e coerentiste sulla privacy. Le teorie fondamentaliste sostengono che la privacy è un valore fondamentale e irriducibile ad altri valori. Le teorie coerentiste, invece, negano che la privacy sia un valore indipendente, ma affermano che, riferendosi a un insieme di principi morali diversi che non si riferiscono a loro volta al concetto di privacy, è possibile comunque invocare la privacy per risolvere problemi accomunati da una qualche caratteristica. Mettendo in luce le tensioni interne a questi due gruppi di teorie, si colpirebbe la fondazione stessa di ogni teoria a sostegno della privacy e della sua importanza. Ma questo non basterebbe a dire che la privacy non esiste. Al più, si potrebbe concludere che tutte le teorie sulla privacy o, almeno, la maggior parte di quelle finora avanzate hanno fallito nel loro intento. Per dimostrare che la privacy non esiste non basta proporre obiezioni interne alle teorie fondamentaliste e coerentiste. Occorre andare oltre. Bisogna negare fondamentalismo e coerentismo sulla privacy, ma anche proporre un'argomentazione alternativa, valida e cogente. Questo sarà il proposito nella parte restante del presente lavoro.

Negare le teorie fondamentaliste e coerentiste significa adottare un approccio radicalmente diverso al problema della privacy: un approccio scettico. Secondo le teorie scettiche, quando si avanza una richiesta di privacy in certe situazioni, o si invoca la sua protezione per celare certe informazioni (assumendo che vi siano buone ragioni per invocare la privacy e per celare quelle informazioni), si sta cercando si risolvere un problema pratico con lo strumento sbagliato. Il concetto di privacy – come categoria morale o, più in generale,

¹² Per una visione d'insieme delle questioni di etica pubblica si vedano il fondamentale lavoro di Maffettone (2001) e il recente saggio di Pellegrino (2014).

come uno dei principi fondamentali di giustizia – non può essere di alcun aiuto perché non può trovare un'applicazione univoca e coerente nella realtà delle cose. Vorrei richiamare qui solo brevemente due possibili argomentazioni a sostegno della tesi scettica sulla privacy, senza scendere nei dettagli¹³. Nell'ultima parte del saggio, cercherò di applicare queste due argomentazioni al rapporto tra privacy e libertà di espressione.

La prima strategia argomentativa per negare l'esistenza della privacy consiste nel mostrare come non vi sia alcun interesse specifico protetto dalla privacy, oppure che la privacy protegge una congerie di interessi eterogenei. Su una base così instabile, non è possibile costruire alcuna categoria univoca e coerente, che contenga il concetto di privacy o si basi su tale concetto per avanzare certe richieste, giustificare norme morali, principi di giustizia o diritti. William Prosser (1960), in un famoso articolo, compie un'analisi di questo tipo.

Prosser cerca di fornire un quadro sistematico di quelli che la giurisprudenza americana aveva riconosciuto come casi esemplari di violazione della privacy fino alla fine degli anni Cinquanta. Il suo intento non è tanto di definire la privacy o di difendere una teoria del valore della privacy, quanto di evidenziare le numerose incoerenze e la grande confusione che regna attorno a un concetto cui si attribuiva (e, potremmo aggiungere, si continua ad attribuire) un'enorme importanza. Prosser mostra come, appellandosi al concetto di privacy, venivano condannate diverse forme di illeciti. Studiando ciascun caso, si può capire come non sia in gioco la privacy delle persone, ma qualcos'altro. Non è possibile fare riferimento a una norma che stabilisce come illecita dal punto di vista legale la violazione della privacy perché non si può fare riferimento ad alcun interesse particolare protetto dalla privacy, o almeno una serie di interessi diversi ma tra loro coerenti. Di conseguenza, è impossibile attribuire un ruolo normativo al concetto di privacy, affermare l'esistenza di un diritto come il diritto alla privacy e, più in generale, sostenere l'idea che il valore della privacy sia da realizzare per il bene della società.

Le argomentazioni di Prosser sono molto convincenti, ma potrebbero non essere sufficienti per sostenere la tesi sulla non esistenza della privacy. C'è però un altro modo per negare l'esistenza della privacy, che consiste nel mostrare come, per qualsiasi esempio di violazione della privacy, si possa sempre fornire un resoconto morale alternativo, che non contiene alcun riferimento al concetto di privacy e che spiega meglio ciò che vi è di sbagliato in una (presunta) violazione della privacy. Judith Jarvis Thomson (1975), nel celeberrimo The Right to Privacy, compie un'analisi simile per quanto riguarda il diritto alla privacy.

Thomson prende in considerazione una serie di casi, dove all'apparenza si può parlare di violazione del diritto alla privacy, per poi mostrare come, a una più attenta valutazione, una spiegazione alternativa che non faccia alcun riferimento al concetto di privacy sia sempre preferibile. Per Thomson, si potrebbe anche parlare di diritto alla privacy, ma con una funzione meramente retorica. Il diritto alla privacy – ammesso che vi sia un diritto del genere – sarebbe comunque il prodotto di un insieme di diritti più fondamentali, come il diritto alla proprietà privata e alla propria persona. Si può quindi parlare di un *cluster* o di un gruppo di diritti che costituiscono il diritto alla privacy, ma non di un unico, fondamentale diritto.

¹³ Si veda Bocchiola (2014, cap. 4) per una trattazione sistematica di questi punti.

Partendo da queste due strategie argomentative, nell'ultima parte del presente articolo cercherò di sviluppare una critica del concetto di privacy in relazione alla libertà di espressione. L'idea è che non solo le questioni di privacy si possono ridurre ad altre questioni più fondamentali, ma che è anche auspicabile che ciò avvenga, al fine di ottenere chiarezza concettuale.

5. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SENZA LA PRIVACY

Ritorniamo per l'ultima volta all'esempio discusso sopra, dove il datore di lavoro chiede di controllare il computer di un dipendente come condizione necessaria per ottenere il posto di lavoro. Questo, si è detto, potrebbe compromettere la libertà di espressione e, così, giustificare un appello alla privacy. Anzi, sembra proprio che la violazione della privacy causi la limitazione della libertà. Tutte e quattro le teorie prese brevemente in considerazione potrebbero sostenere questo punto.

Più precisamente, il datore di lavoro (1) non lascerebbe in pace il dipendente, invadendo la sua sfera più intima e riservata; (2) starebbe compromettendo la sua autonomia decisionale, rendendo più difficile essere se stesso in ambienti come quello lavorativo e famigliare; (3) avrebbe violato il limite posto a certe informazioni, in particolare alla possibilità di identificare la sua persona con l'identità dell'attivista gay; infine, (4) avrebbe tolto al diretto interessato il controllo di importanti informazioni che lo riguardano personalmente.

Ora, quale che sia la teoria della privacy che si preferisce o che trova maggiore consenso tra gli studiosi, le violazioni della privacy sembrano abbastanza evidenti. Perché mai dovremmo sostenere che la privacy non esiste, se è proprio una violazione della condizione definita dalla privacy a determinare una diminuzione considerevole della libertà di espressione?

Il sospetto che privacy sia in realtà un termine vuoto sorge quando si cerca di bilanciare la privacy con altri valori come la libertà di espressione. Privacy e libertà di espressione sono spesso considerate come due dei valori fondamenti delle società liberali e democratiche, oggetto di numerosi studi e di appassionate difese, nonché tra i più importanti pilastri dei trattati internazionali che definiscono i diritti delle persone¹⁴. Ed è interessante notare come per molti la questione della privacy sia intimamente legata alla capacità di un individuo di godere a pieno della libertà di espressione, al punto da renderla una questione di definizione dell'identità personale e indipendenza di pensiero. Per esempio, in un famoso saggio, Thomas Nagel sostiene che

... l'espressione di ciò che si pensa e si sente dovrebbe rimanere una questione strettamente privata, soggetta a restrizioni solo quando strettamente necessario per evitare gravi danni diversi dall'espressione stessa; e questa è una condizione per essere un essere pensante e indipendente. Si tratta di una

¹⁴ Per quando riguarda la privacy, la giurisprudenza internazionale fa generalmente riferimento all'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e all'art. 16 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici per i suoi fondamenti nel diritto internazionale. In Italia, invece, ci si riferisce all'art. 15 della Costituzione e al già citato Codice in materia di protezione dei dati personali. La libertà di parola trova il suo fondamento nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (art. 11) e nella Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 19) nonché nell'art. 21 della Costituzione italiana.

forma di riconoscimento morale del fatto di possedere una mente propria: anche se non si vuole dire qualcosa su cui altri potrebbero obiettare, l'idea che ci potrebbero fermare se avessero qualcosa da obiettare è di per sé una violazione della propria integrità (Nagel 2004, 43).

Le uniche ragioni per restringere la libertà di pensiero e, di conseguenza, violare la privacy di una persona derivano dall'esigenza di prevenire danni ulteriori e ben più gravi.

Per quanto questa osservazione sia intuitivamente attraente, a una più attenta analisi la privacy non può che risultare un'idea confusa e ridondante quando messa in relazione alla libertà di espressione. Quello che si deve proteggere è «ciò che si pensa e si sente», nelle parole di Nagel. E lo strumento per la protezione di «ciò che si pensa e si sente» è la libertà di espressione, non la privacy. O meglio, ogni volta che si invoca la privacy per proteggere «ciò che si pensa e si sente», a uno sguardo più profondo ci si accorge che si stanno invocando altri concetti: la proprietà di «ciò che si pensa e si sente» e la libertà di esprimerlo. La condizione necessaria per poter esprimere «ciò che si pensa e si sente» è data dall'esercizio di questa libertà, non dal fatto di celarne i contenuti agli altri, come Nagel e i sostenitori della privacy sembrerebbero suggerire.

Cercherò ora di applicare le due strategie argomentative esposte sopra al caso da cui siamo partiti, mostrando prima come non esista un interesse distinto e autentico di privacy nei casi in cui c'è in gioco la libertà d'espressione e, poi, come si possa sempre ridurre ogni appello alla privacy ad altri concetti più fondamentali. Questo dovrebbe aiutare a capire perché l'appello alla privacy è ridondante nelle spiegazioni di che cosa è sbagliato nel caso dell'attivista politico.

5.1. Interessi fondamentali

La libertà di espressione è un valore perché la possibilità di dar voce alle proprie opinioni e pensieri senza timore di essere discriminati o puniti è qualcosa di irrinunciabile. In altri termini, è un interesse umano fondamentale. Se tra gli interessi fondamentali delle persone ci fosse anche quello di trovarsi in certi momenti nella condizione definita dalla privacy, allora si potrebbe affermare che esiste un valore che chiamiamo per l'appunto «privacy», che giustifica l'istituzione di un diritto e così via. È possibile percorrere questa strada?

Al di là dei ruoli che ogni persona assume nella società – bravo e onesto lavoratore di giorno e tenace sostenitore dei diritti civili di sera, per esempio –, ci sono momenti in cui uno deve potersi togliere la maschera ed essere semplicemente se stesso. Avere la certezza che nessuno ci stia osservando mentre siamo al computer, quando facciamo una doccia o ceniamo con il nostro partner, è necessario per poter vivere senza l'ansia continua di essere giudicati e di attenerci alle aspettative che gli altri hanno su di noi, sviluppare relazioni significative o fare quello che ci pare senza preoccuparci della nostra reputazione. La privacy potrebbe svolgere questa importante funzione pratica: quale che sia la sua formulazione specifica, individua un'area in cui essere se stessi. Ma, in questo caso, la condizione individuata dalla privacy coinciderebbe con la tranquillità emotiva.

Dire che privacy e tranquillità emotiva sono la stessa cosa non conduce alla conclusione che la privacy rappresenta un valore indipendente e un interesse specifico. Forse potremmo usare privacy e tranquillità emotiva come sinonimi, tuttavia questa coincidenza potrebbe essere contingente – cioè, non valere sempre e necessariamente in tutti i casi, ma soltanto in alcune circostanze casuali. Inoltre, se gli interessi protetti dalla privacy coinci-

dessero con la tranquillità emotiva, quale sarebbe il rapporto con la libertà di espressione dell'attivista politico, dove è in gioco anche la reputazione sul posto di lavoro? Tranquillità emotiva e reputazione sono sicuramente due beni importanti, ma decisamente diversi tra loro. Quale dei due interessi coincide con quello tutelato dalla privacy? Difficile dirlo.

Se la privacy si applica a cose diverse come la reputazione personale e la tranquillità emotiva, allora o è un concetto così vago da avere scarsa o nessuna rilevanza dal punto di vista normativo (tant'è che occorre specificare ogni volta gli interessi tutelati dalla privacy con riferimenti ad altri interessi più fondamentali), oppure la sua applicazione è semplicemente incoerente e di scarsa o nulla utilità. Nel primo caso, la privacy ha solo una funzione retorica. Nel secondo caso, è anche dannosa per la chiarezza concettuale del discorso morale. In entrambi i casi, possiamo fare a meno del concetto di privacy.

Qualcuno potrebbe però obiettare che reputazione e tranquillità emotiva sono in qualche modo legate. Una persona la cui reputazione sia compromessa non è certo tranquilla. La privacy potrebbe essere ciò che mette in relazione reputazione e tranquillità. Le due cose, tuttavia, sono concettualmente distinte. Una persona potrebbe non essere tranquilla emotivamente senza che la sua reputazione sia compromessa. Se il datore di lavoro decidesse di monitorare l'attività lavorativa dei suoi dipendenti controllando che cosa stanno facendo sul loro computer, ogni dipendente potrebbe sentirsi continuamente sotto pressione. La loro reputazione, però, rimarrebbe intonsa. Tuttavia, se un dipendente fosse sorpreso dal proprio principale conservatore e bigotto a scrivere un pezzo in difesa dei diritti civili, la sua tranquillità sarebbe minata, ma solo in conseguenza del contenuto del suo articolo, delle ripercussioni sulla propria vita, eccetera.

Che cosa possiamo concludere da questa breve analisi? In primo luogo, che non c'è un interesse specifico che la privacy dovrebbe proteggere, ma un insieme di interessi diversi. La diversità degli interessi in questione – che non si limitano alla tranquillità o alla reputazione – rende più difficile, per un solo concetto, riuscire a fornire un resoconto morale completo ed esaustivo di tutti i casi in cui qualcosa di sbagliato accade. Invocare la privacy in casi dove interessi diversi sono in questione, quindi, sarebbe fuori luogo e non farebbe altro che aumentare la confusione concettuale. Inoltre, come appare evidente dall'analisi finora condotta, si fa fatica a utilizzare la privacy come categoria indipendente una volta che gli interessi in gioco vengano meglio specificati. Questo però potrebbe non bastare a escludere la privacy dalla spiegazione di che cosa c'è di sbagliato in certe situazioni. Potrebbe ancora avere una qualche funzione pratica: la privacy potrebbe servire non tanto a spiegare perché certe azioni sono sbagliate, ma piuttosto a evitare che certi interessi specifici vengano compromessi. Una prova del fatto che non esistono autentici interessi protetti dalla privacy è che alcuni dei problemi presi in considerazione possono essere discussi senza fare riferimento alcuno alla privacy o al diritto alla privacy. Come vedremo nel prossimo paragrafo, se quello che credevamo essere un problema di privacy si riduce invece a un altro insieme di questioni, allora non possiamo più essere così sicuri che il concetto di privacy ci serva per la sua risoluzione, o che valga la pena cercare di applicarlo.

5.2. Riduzione ad altri concetti

Anche se il concetto di privacy non proteggesse un interesse particolare, anche se non fosse un valore, potrebbe comunque comparire nel resoconto filosofico di un determinato

caso in funzione strumentale; e se non fosse eliminabile da tale resoconto, la tesi sulla non esistenza sarebbe falsificata. Per esempio, potrebbe esserci una caratteristica o una proprietà di una situazione che rende il riferimento al concetto di privacy necessario per spiegare perché il datore di lavoro non debba sorvegliare i contenuti del computer o altri aspetti della vita privata dei suoi dipendenti. Considerazioni di privacy, in questo caso, potrebbero fornire le ragioni che rendono moralmente sbagliato tale controllo. E questo «qualcosa di particolare» potrebbe essere, per esempio, l'interesse a trovarsi e mantenersi nello stato definito dalla privacy.

Se questo quid esistesse, allora non sarebbe possibile eliminare la privacy dalla difesa della libertà di espressione: senza privacy, si perderebbe un tratto distintivo di quelle situazioni in cui uno esprime liberamente se stesso. Dobbiamo quindi rinunciare alla tesi di questo saggio e rassegnarci ad affermare che, per quanto confuso, vago e impreciso, il concetto di privacy possiede una sua funzione teorica non eliminabile dall'etica normativa?

Per eliminare la privacy dal discorso morale occorre poter dare un resoconto di tutti i casi di violazione della privacy senza adoperare il concetto di privacy, oppure riducendo le questioni di privacy a questioni più fondamentali. Questa è la strategia argomentativa seguita da Thomson. Thomson parte da quella che chiama «l'ipotesi semplificante», che consiste nel ridurre il diritto alla privacy a una serie di elementi più fondamentali: «il diritto alla privacy è costituito da un gruppo di diritti, e tale gruppo non può essere distinto dal gruppo dei diritti che compone il diritto alla propria persona e alla proprietà privata, ma si interseca con esso» (Thomson 1975, 313). Secondo Thomson, «si può dare un resoconto di ciò che vi è di sbagliato in tutte le violazioni della privacy senza menzionare la privacy una sola volta» (Thomson 1975, 306). Se questo fosse possibile, allora potremmo fare a meno del concetto di privacy, poiché tutti i casi di violazione di privacy potrebbero essere spiegati con l'ausilio di categorie normative alternative, oppure essere ridotte a problemi pratici di altro tipo. Dato questo tentativo di ridurre la privacy a qualcos'altro, la prospettiva di Thomson è spesso definita come «riduzionista». Si osservi, però, che la prospettiva riduzionista non nega che vi sia qualcosa di sbagliato nell'imposizione da parte del datore di lavoro di controllare aspetti riservati della vita di un suo dipendente. Nega però che il riferimento alla privacy sia necessario per spiegare perché si sta facendo qualcosa di sbagliato. Per sostenere questo, bisogna quindi fornire un resoconto alternativo, più efficace – o meno controverso – rispetto a quello che includerebbe la privacy.

Nel caso in questione, quello che svolge un ruolo normativo fondamentale (cioè, non eliminabile) è la libertà di espressione (la facoltà di esprimere quello che si vuole senza essere sottoposti a controllo o censure). Per esercitare questa facoltà, non serve la privacy, intesa come uno spazio materiale o immateriale entro cui nessuno può entrare. Serve semmai il diritto più fondamentale della proprietà di se stessi e di ogni prodotto immateriale della propria persona, incluso il diritto a esprimere liberamente se stessi. Per esempio, stando a casa, con finestre e porte ben chiuse, uno potrebbe dare sfogo alla propria voglia di cantare pur essendo stonato. Quello che rende possibile cantare sotto la doccia non è la privacy, ma il diritto di proprietà sulla propria voce e la propria casa.

Qualcuno potrebbe obiettare che i muri della casa hanno la funzione di separare chi sta dentro (il proprietario) da chi sta fuori per varie ragioni, dalla sicurezza personale alla privacy. È il fatto di essere separati – vale a dire, trovarsi nella condizione definita dalla pri-

vacy – che conferisce la possibilità di cantare o scrivere un saggio sui diritti civili. Ma è chiaro che tale separazione è resa possibile non dal diritto alla privacy, ma dal fatto di possedere il terreno su cui sorge la casa o, comunque, di godere di simili diritti per un periodo di tempo ridotto, come negli affitti. È, quindi, il diritto di proprietà o di usufrutto a rendere possibile la protezione di interessi fondamentali quali la tranquillità mentale necessaria, per esempio, per navigare su Internet senza che nessuno stia lì a controllare che cosa succede, oppure per proteggere la nostra reputazione mentre, nelle pause lavorative, portiamo avanti iniziative contrarie alle credenze del nostro capo.

A questo punto, però, si torna all'argomentazione sull'eterogeneità degli interessi: se ci sono interessi diversi (reputazione, tranquillità emotiva, libertà di espressione, proprietà, eccetera) senza un comune denominatore, quale tra questi è l'interesse protetto dalla privacy? Inoltre, è chiaro che la proprietà rende possibile la protezione di quegli interessi. La privacy, dunque, è davvero necessaria in questo quadro? L'idea di proprietà sembra bastare per spiegare che cosa c'è di sbagliato in questi casi.

C'è infine una questione di carattere marcatamente politico che riguarda il legame tra privacy e libertà di espressione. Per ragioni di spazio non mi è possibile svilupparla fino in fondo, ma non è poi così complicata, e solo un accenno può aiutare a comprendere il punto. Se un attivista politico si trova davanti alla scelta tra il posto di lavoro e la libertà di esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale, la privacy potrebbe al più aiutare a nascondersi dalle possibili vessazioni di un capo ottuso e bigotto. Se le leggi di uno Stato danno la possibilità di licenziare qualcuno su questa base o non prevedono severe sanzioni per chi non rispetta la libertà delle persone, banalmente quello Stato non è liberale e, cosa assai più grave, è profondamente ingiusto.

Se ciò che si vuol esprimere liberamente deve essere nascosto non per scelta delle singole persone, la privacy potrebbe essere una soluzione temporanea, che copre però un problema assai più grave: la mancanza di libertà di quelle persone. Il problema, quindi, è la negazione o la limitazione della libertà, non la possibilità di nascondersi per poter godere di quella libertà.

6. CONCLUSIONE

Quando si discute una tesi concettuale – una serie di proposizioni logicamente connesse su come il mondo dovrebbe essere – spesso non si guarda tanto al suo contenuto – quello che si sostiene – e al ragionamento che la sostiene – l'argomentazione – ma alle conseguenze che potrebbero derivare dall'affermare quella tesi. Quindi, in conclusione, ci si potrebbe aspettare una risposta alla domanda: staremmo meglio senza privacy?

Non penso che questa domanda possa trovare una risposta interessante in un saggio di filosofia. La domanda si può declinare in almeno tre modi, a seconda che sia rivolta agli psicologici sociali (si può vivere senza privacy?), agli esperti di diritto (ci sono leggi migliori di quelle sulla privacy?) o agli scienziati della politica (è uno Stato migliore quello senza privacy?). Queste tre domande – importantissime – non trovano risposta in questo saggio perché presuppongono competenze che non posseggo. Quello che ho proposto è solo un lavoro di indagine teorica e chiarimento filosofico.

Sicuramente se la tesi fosse vera – se il concetto il privacy fosse vuoto – ci sarebbero conseguenze per la psicologia, la giurisprudenza e la politica della privacy. Tanto per giocare a carte scoperte: penso che le persone possano vivere senza privacy, che ci siano leggi migliori del Codice in materia di protezione dei dati personali e che gli Stati funzionerebbero meglio senza leggi di questo tipo. Ma una discussione filosofica non lo può dimostrare. Per confermare o smentire queste opinioni (di carattere non filosofico) ci vorrebbero studi di psicologia, di giurisprudenza o di scienza politica. Alla filosofia, penso, spetta solo l'analisi concettuale; e chi fa filosofia non ha – e non può avere – una risposta per ogni domanda. Mi sono così limitato ad affermare che la privacy non è altro che una bugia, una nobile menzogna – come direbbe Platone – per risolvere problemi della nostra società. Sul piano concettuale, però, la privacy non trova spazio. In questo senso, non può fornire soluzioni coerenti ai problemi della nostra società.

Privacy, più che un diritto, sembra una formula magica, che invochiamo ogni volta che la libertà di espressione o altri valori si trovano sotto minaccia. Persino Stefano Rodotà, giurista di fama, primo presidente del Garante per la protezione dei dati personali e più tardi presidente dei Garanti europei per la privacy, afferma, non certo senza ironia, che nel nostro Paese «privacy è oramai uno slogam»! (Rodotà 2005, 19).

Per molte persone, la privacy è un valore fondamentale per una società ben ordinata, al pari di altri valori come la libertà di espressione. Tuttavia, nonostante sia molto diffusa l'idea per cui non si può fare a meno della privacy senza rinunciare a qualcosa di importante nella vita di tutti i giorni, vi è, specialmente nelle società occidentali, un profondo disaccordo circa il significato, la funzione e il valore che essa assume. Quando si invoca il concetto di privacy, in realtà si stanno utilizzando una serie complessa di categorie normative, di norme morali, di principi di giustizia, di valori. In questo saggio ho usato gli strumenti dell'analisi filosofica per mettere in luce come la confusione concettuale che circonda il concetto di privacy non possa contribuire alla realizzazione della libertà di espressione di cui uno Stato democratico ha bisogno.

La mia posizione è tanto scettica sulla consistenza filosofica del concetto di privacy – come ho cercato di mostrare nella parte centrale del saggio – quanto fortemente assertiva della necessità di godere della libertà di espressione per condurre una vita degna di essere vissuta. Penso sia opportuno abbandonare la privacy e concentrarci su come costruire coerentemente principi che possano aiutare la causa della libertà¹⁵.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Altman I. (1976), «Privacy: A Conceptual Analysis», Environment and Behavior, 8, 1, pp. 7-29
(1977), «Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?», The Journal of Social Issues, 33, 3, pp. 66-84

Barendt E. (2005), Freedom of Speech, Oxford, Clarendon Press

¹⁵ Vorrei ringraziare Beatrice Magni e un valutatore anonimo di *Biblioteca della libertà* per i preziosi suggerimenti.

- Beardsley E. (1971), "Privacy, Autonomy and Selective Disclosure", in J.R. Pennock e J.W. Chapman (a cura di), *Privacy: Nomos XIII*, New York, Atherton Press, pp. 56-70
- Bocchiola M. (2014), *Privacy. Filosofia e politica di un concetto inesistente*, con prefazione di Stefano Rodotà, Roma, LUISS University Press
- Bok S. (1982), Secrets: On the Ethics of Concelement and Revelation, New York, Pantheon
- Cate F.H. e Litan R. (2002), «Constitutional Issues in Information Privacy», Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 9, pp. 35-63
- Cohen J. (1993), «Freedom of Epression», Philosophy and Public Affairs, 22, pp. 207-263
- Davis F. (1959), «What Do We Mean by 'Right to Privacy'?», South Dakota Law Review, 4, pp. 1-24
- Downes L. (2013), A Rational Response to the Privacy 'Crisis', Cato Institute, Policy Analysis No. 716
- Engelhardt Jr T.H. (2000), "Privacy and Limited Democracy", *Social Philosophy and Policy*, 17, pp. 120-140
- Feinberg J. (1983), «Autonomy, Sovereignty, and Privacy: Moral Ideas in the Constitution?», *Notre Dame Law Review*, 58, pp. 445-492
- Fish S. (1994), There's No Such Thing as Free Speech... And It's a Good Thing Too, New York, Oxford University Press
- Floridi L. (2011), The Philosophy of Information, Oxford, Oxford University Press
- Freund P. (1971), «Privacy: One Concept or Many?», in J. Pennock e J. Chapman (a cura di), *Nomos XIII: Privacy*, New York, Atherton Press, pp. 182-198
- Fried C. (1970), An Anatomy of Values, Cambridge, Harvard University Press
- Garrett R. (1974), «The Nature of Privacy», Philosophy Today, 18, pp. 263-284
- Gavison R. (1980), «Privacy and the Limits of the Law», Yale Law Journal, 89, pp. 421-471
- Gross H (1971), «Privacy and Autonomy», in J.R. Pennock e J.W. Chapman (a cura di), *Privacy: Nomos XIII*, New York, Atherton Press, pp. 169-181
- Kateb E.G. (1989), «The Freedom of Worthless and Harmful Speech», in B. Yack (a cura di), Liberalism without Illusions: Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar, Chicago, The University of Chicago Press
- Lever A. (2012), On Privacy, London, Routledge
- Maffettone S. (2001), Etica pubblica. La moralità delle istituzioni nel terzo millennio, Milano, Il Saggiatore
- Mill J. S. (1991), Saggio sulla libertà [1858], Milano, Il Saggiatore
- (1997), Considerazioni sul governo rappresentativo [1861], Roma, Editori Riuniti
- Moore A.D. (1998), «Intangible Property: Privacy, Power, and Information Control», American Philosophical Quarterly, 35, pp. 365-378
- (2003), «Privacy: Its Meaning and Value», *American Philosophical Quarterly*, 40, 3, pp. 215-227
- (2010), Privacy Rights. Moral and Legal Foundations, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press
- Nagel T. (2004), «Personal Rights and Public Privacy», in *Concealment and Exposure*, New York, Oxford University Press
- Ortiz D. (1989), «Privacy, Autonomy, and Consent», Harvard Journal of Law and Public Policy, 12, 1, pp. 91-97
- Parker R. (1974), «A Definition of Privacy», Rutgers Law Review, 27, pp. 275-296

Pellegrino G. (2014), Etica pubblica. Una piccola introduzione, Roma, LUISS University Press

Posner R. (1981), The Economics of Justice, Cambridge, Harvard University Press

Prosser W. (1960), «Privacy», California Law Review, 48, pp. 383-423

Rodotà S. (1995), Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino

- (2005), Intervista su privacy e libertà, a cura di P. Conti, Roma-Bari, Laterza
- (2009), La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli

Scanlon T. (1972), «A Theory of Freedom of Expression», *Philosophy and Public Affairs*, 1, pp. 204-226

Thomson J.J. (1975), «The Right to Privacy», Philosophy and Public Affairs, 4, 4, pp. 295-314

Van den Haag E. (1971), «On Privacy», in J.R. Pennock e J.W. Chapman (a cura di), *Privacy: Nomos XIII*, New York, Atherton Press, pp. 149-168

Wacks R. (1989), Personal Information: Privacy and the Law, Oxford, Clarendon Press

Wagner DeCew J. (1992), In Pursuit of Privacy. Law, Ethics and the Rise of Technology, Ithaca, Cornell University Press

Warren S. e Brandeis L. (1890), "The Right to Privacy", Harvard Law Review, 4, 5, pp. 193-220

Wasserstom R. (1979), «Privacy: Some Assumptions and Arguments», in R. Bronaugh (a cura di), *Philosophical Law*, Westport, Greenwood Press, pp. 148-167

Westin A. (1970), Privacy and Freedom, London, Bodley Head